



COMUNE DI ACCUMOLI

PROVINCIA DI RIETI

Via Salvatore Tommasi, 44 - 02011 ACCUMOLI
Tel. 0746 / 80429 Fax 0746 / 80411 C.F. P.IVA 00113430573

www.comune.accumoli.ri.it

comune.accumoli@pec.it

COPIA

AREA I - AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA

Determinazione n. 68 del 09-07-2019

OGGETTO	<i>Impegno di spesa, adeguamento indennità amministratori comunali ai sensi dell'art. 44 comma 2 bis D.L. 189/2016 e ss.mm.ii, per i mesi da maggio a dicembre 2019</i> CIG:
---------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO

che in data 24.08.2016 un evento sismico di magnitudo significativa ha colpito le regioni dell'Italia centrale provocando numerose vittime e causando danni incalcolabili alle strutture pubbliche e private;

che i successivi terremoti del 26 e 30 ottobre, di intensità ancora maggiore, hanno provocato danni ancora più significativi;

che il Comune di Accumoli risulta uno dei comuni più colpiti come riscontrabile dalla tabella dei comuni colpiti dal sisma allegata al D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii.;

che gli eventi sismici sopra richiamati hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e danneggiamenti a strutture e infrastrutture pubbliche e private, coinvolgendo la quasi totalità del tessuto socio - economico e commerciale di Accumoli;

PRESO ATTO

che la situazione di emergenza ha determinato un significativo aggravio del lavoro e del carico di responsabilità imputabili al Sindaco e agli assessori;

che con precedente deliberazione del C.C. n. 10 del 06.06.2017 si è proceduto a rideterminare le indennità degli amministratori del Comune di Accumoli coerentemente con quanto disposto dall'art 44 co. 2-bis del D.L. n. 189/2016 per un periodo di anni uno decorrenti dall'entrata in vigore della norma che, nella versione originaria disponeva che *"in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 136, della legge 7 aprile 2014, n. 56, al sindaco e agli assessori dei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una "zona rossa", è data facoltà di applicare l'indennità di funzione prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, per la classe di comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti, come rideterminata in base alle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la durata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con oneri a carico del bilancio comunale"*;

RILEVATO

che il comma 29 dell'art. 2-bis del D.L. n. 148 del 16.10.2017 come convertito con modificazioni con legge n. 172 del 04.12.2017 ha modificato il sopra citato art. 44 comma 2-bis del D.L. n. 189/2016 aumentando la durata della disposizione da uno a due anni;

che il comma 1 lett. b) art. 15 del D.L. n. 55 del 29.05.2018 come convertito con modificazioni con legge n. 89 del 24.07.2018 ha ulteriormente modificato il sopra citato art. 44 comma 2-bis del D.L. n. 189/2016 aumentando la durata della disposizione da due a tre anni;

che, dunque, il novellato art. 44 comma 2-bis del D.L. n. 189/2016 dispone che *"In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 136, della legge 7 aprile 2014, n. 56, al sindaco e agli assessori dei comuni di cui*

*all'articolo 1, comma 1, del presente decreto con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una "zona rossa", è data facoltà di applicare l'indennità di funzione prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, per la classe di comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti, come rideterminata in base alle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, **per la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione**, con oneri a carico del bilancio comunale. Nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto, i limiti previsti dal comma 4 dell'articolo 79 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la fruizione di permessi e di licenze sono aumentati rispettivamente a 48 ore lavorative al mese, elevate a 96 ore per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.";*

RICHIAMATA

la deliberazione del C.C. n. 26 del 30.07.2017, con la quale si è proceduto a rideterminare le indennità degli amministratori del Comune di Accumoli coerentemente con quanto disposto dal novellato art. 44 co. 2-bis del D.L. n. 189/2016, nonché la deliberazione del C.C. n. 32 del 07.06.2019, con la quale, in seguito al nuovo insediamento del Consiglio Comunale, si è provveduto a ribadire quanto già specificato nella deliberazione del C.C. n. 26 del 30.07.2017;

CONSIDERATO

che a causa degli eventi calamitosi l'amministrazione del Comune di Accumoli risulta tuttora impegnata a tempo pieno nella gestione dell'emergenza;

RITENUTO

di voler provvedere a rideterminare le indennità degli amministratori del Comune di Accumoli in base al citato art. 44 comma 2 bis per tre ulteriori anni così come consentito dalla normativa sopra richiamata;

PRESO ATTO

che la effettiva individuazione dell'indennità spettante agli amministratori locali è stata disposta con D.M. n. 119/2000;

che, successivamente, l'art. 1 comma 54 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 ha disposto una decurtazione del 10% dei compensi degli amministratori come definiti dal D.M. n. 119/2000;

che tale decurtazione è da considerarsi strutturale, come chiarito dalla Corte dei Conti a Sezioni Riunite in sede di controllo con deliberazione n. 1 /CONTR/2012;

che, a decorrere dal 1 gennaio 2009, l'art. 61 comma 10 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni con legge n. 133/2008, ha disposto un'ulteriore riduzione del 30% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza (rispetto all'ammontare risultante al 30 giugno 2008) per i comuni che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilità;

che la disciplina del patto di stabilità è stata medio tempore sostituita dalla disciplina del pareggio di bilancio, estesa a tutti gli enti locali, ivi inclusi quelli per i quali non si applicava la precedente disciplina vincolistica del patto di stabilità;

TENUTO CONTO

che questo ente è in regola con la disciplina vincolistica del pareggio di bilancio e che, pertanto, non trova applicazione la ulteriore decurtazione del 30% prevista per le indennità degli amministratori dal sopra richiamato art. 61 comma 10 del D.L. n. 112/2008 e ss.mm.ii.;

RILEVATO

inoltre che il D.L. n. 78/2010 è intervenuto a disciplinare nuovamente la materia prevedendo, al comma 7 dell'art. 5, ulteriori decurtazioni alle indennità degli amministratori locali (nella misura minima del 3% per gli enti con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e del 7% per gli enti con popolazione

superiore a 15.000 abitanti), rinviandone la concreta attuazione ad apposito decreto del Ministro dell'Interno il quale, tuttavia, non è ancora stato adottato;

che tale decurtazione non trova comunque applicazione per gli enti con popolazione inferiore a 1.000 abitanti;

CONSIDERATO

dunque, che deve ritenersi vigente il meccanismo di determinazione dei compensi di cui al D.M. 119/2000 diminuiti del 10% ad opera dell'art. 1 comma 54 della legge n. 266/2005 (in tal senso Corte dei Conti – sez. Riunite – deliberazione n. 1/contr/2012);

EVIDENZIATO

Infine che questo ente con deliberazione di C.C. n. 3 del 07.03.2016 ha provveduto alla rideterminazione dei compensi degli amministratori in applicazione dell'art. 1 comma 136 della legge n. 56/2014;

che la disposizione di cui all'art. 44 comma 2-bis deroga comunque all'art. 1 comma 136 della legge n. 56/2014, oltre che all'art. 82 del D. Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO

che il D.M. n. 119/2000 prevede che, con riferimento ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 50.000 abitanti, al vicesindaco sia attribuita un'indennità pari al 55% dell'indennità del sindaco e agli assessori un'indennità pari al 45% (ferme restando le eventuali decurtazioni previste per gli assessori titolari di rapporti di lavoro in subordinazione a tempo indeterminato);

RITENUTO

in applicazione della normativa sopra citata e per le ragioni sopra espresse, di rideterminare l'indennità di funzione del Sindaco, del vice Sindaco e degli assessori nella seguente misura seguente:

€ 3.098,74 (importo base come da Tabella A allegata al d.m. 119/2000 dell'indennità del sindaco per comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti)

INDENNITA' SPETTANTE AL SINDACO

€ 2.788,86 (€ 3098,74-10% in applicazione dei vincoli di cui all'art. 1 comma 54 della legge 23 dicembre 2005 n. 266)

INDENNITA' VICE SINDACO

€ 1.533,87 (pari ad € 2.788,86 x 55%)

INDENNITA' ASSESSORI

€ 1.254,98 (pari ad € 2.788,86 x 45%)

RILEVATO

che l'art. 82, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che al Sindaco e ai componenti della Giunta spetta un'indennità di funzione, ridotta alla metà per i lavoratori che non abbiano chiesto l'aspettativa;

che l'indennità spetta per intero ai componenti che per la legge non possono usufruire della aspettativa, ovvero gli studenti, i disoccupati, i pensionati, i lavoratori in cassa integrazione (come parere del Ministero dell'Interno del 26 febbraio 2009) e i lavoratori autonomi;

RICHIAMATA la comunicazione acquisita al protocollo dell'Ente in data 3 luglio 2019 al n. 5278, attestante le dimissioni volontarie rassegnate dall'Assessore Valentini Antonio, con effetto risolutorio sul rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la Coop. Rinascita 78 con decorrenza dal 03/07/2019;

VISTO

- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce ai dirigenti degli Enti locali tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici ed, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

- che il medesimo decreto prevede che nei Comuni privi di dirigenti, dette funzioni siano svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi;
- il decreto sindacale n. 3 del 02.01.2019 di nomina della dott.ssa Sara Giampietri, quale Responsabile dell'Area Amministrativa, ex. art. 97, comma 4, lett. d, del D.Lgs. n. 267/2000, così come confermato giusta decreto sindacale n. 10 del 29/05/2019;

DETERMINA

1. di dare atto che in esecuzione di quanto previsto dall'art. 44 comma 2-bis del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. le indennità del Sindaco e degli assessori del Comune di Accumoli, per la durata di anni tre dall'entrata in vigore della norma sono state rideterminate come di seguito:

INDENNITA' SPETTANTE AL SINDACO

€ 2.788,86 (importo decurtato del 10% in applicazione dei vincoli di cui all'art. 1 comma 54 della legge 23 dicembre 2005 n. 266) mensile;

INDENNITA' VICE SINDACO

€ 1.533,87 (pari ad € 2.788,86 x 55%) mensile;

INDENNITA' ASSESSORI

€ 1.254,98 (pari ad € 2.788,86 x 45%) mensile;

2. di dare atto che all'Assessore Antonio Valentini, ai sensi dell'art. 82 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 spetta un'indennità di funzione ridotta alla metà ed ammontante ad € 627,49 mensili per il solo mese di giugno, mentre per i restanti mesi oggetto del presente impegno, stante l'intervenuta risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la Coop Rinascita 78, assunta al prot. n. 2019/5278, con decorrenza dal 03 luglio 2019 spetterà l'indennità nella misura intera di € 1.254,98;

3. di impegnare ai fini dell'erogazione delle indennità agli amministratori, i seguenti importi:

- per il Sindaco, dal 27 maggio 2019 a dicembre 2019, la somma di € 17.182,96 al lordo degli adempimenti fiscali, a cui andrà applicata una percentuale IRAP dell'8,5% ammontante ad € 1.460,55 per un importo totale di € 18.643,51;
- per i componenti della giunta (Vice-Sindaco ed Assessore) da giugno 2019 a dicembre 2019 la somma di € 16.105,61 al lordo degli adempimenti fiscali, a cui andrà applicata una percentuale IRAP dell'8,5% ammontante ad € 1.368,98 per un importo totale di € 17.474,59;

per un importo complessivo di € 36.118,10 ascrivibile al capitolo 60 del bilancio 2019/2021 in conto esercizio 2019;

4. di imputare ai fini della contabilità armonizzata, la sopra indicata somma di € 36.118,10 come segue:

Cap.	Missione Programma Titolo Macroaggr.	Conto livello Piano Conti)	(VCP/FPV d e i	Esercizio di esigibilità anno			
				CP	2019	2020	2021
60 I235	01.04-1	001		36.118,10			

5. che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio entro il termine di gg. 60 dal ricevimento dell'atto o entro giorni 120 innanzi al Presidente della Repubblica;

6. di dare atto che la presente determinazione :

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, c. 7 del D.lgs. 267/2000;
- va comunicata per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
- va pubblicata all'Albo pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi;

- va inserita nel fascicolo delle determinazioni dirigenziali, presso il Settore Segreteria.

Il Responsabile dell'Area

F.to Dott.ssa Sara Giampietri

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

In relazione al disposto dell'art.147 bis e dell'art.151, comma4, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.

APPONE

il PARERE di regolarità contabile e il VISTO attestante la COPERTURA FINANZIARIA della spesa.

ACCUMOLI Lì, 09-07-2019

Il Responsabile dell'area contabile

F.to Dott.ssa Giuliana SALVETTA

RELATA di PUBBLICAZIONE all'ALBO PRETORIO

Si attesta che copia della presente Determinazione è stata affissa all'ALBO PRETORIO on-line del Comune di Accumoli in data 25-07-2019 per 15 giorni consecutivi.

N. 729 del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI, 25-07-2019

Il Responsabile dell'Area

F.to Dott.ssa Sara Giampietri